

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Indebito frazionamento anche se il credito non sorge da un unico contratto

Va confermato che l'indebito frazionamento può riferirsi anche a credito che sorge, non solo, da unico contratto, ma pure nell'ambito di un più ampio rapporto quando l'attore non evidenzia interesse oggettivamente valutabile a perseguire una tutela frazionata del credito.

NDR: in senso conforme [Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4090 del 16.02.2017](#) e n. 31012/17.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.9.2018, n. 22502

...omissis...

Fatti di causa

X, dedotto d'aver espletato attività professionale quale perito assicurativo in favore della SPA F. Ass.ni - oggi incorporata nella SPA U. - in relazione a specifico incarico ebbe ad evocare la società assicuratrice avanti il Giudice di Pace di Napoli per ottenere il pagamento del compenso effettivamente dovuto.

Resistette la SPA F. Ass.ni rilevando come, in effetti, tra le parti era intercorso un più ampio rapporto contrattuale, nel cui ambito era da collocare la prestazione dedotta in causa dal X, per la quale per altro lo stesso era già stato retribuito come da accordi.

Il Giudice di Pace ebbe ad accogliere la domanda dell'attore e la società assicuratrice propose appello avanti il Tribunale partenopeo, denunciando l'illegittimo frazionamento di credito generato da unico rapporto contrattuale.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n 2446/15, accolse il gravame, dichiarando l'improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito afferente a rapporto contrattuale ritenuto unico, che legava il professionista alla società assicuratrice, siccome dimostrato dagli elementi fattuali acquisiti in causa.

Il X ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. La SPA U. s'è costituita con contro ricorso ed in prossimità dell'odierna adunanza ha depositato memoria difensiva.

E' intervenuto il P.G., nella persona del dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto dai X non ha pregio giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente denuncia violazione del disposto ex art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in quanto il Giudice partenopeo non ha tenuto conto della documentazione depositata nel giudizio d'appello, lusingante l'intervenuta, nelle more del procedimento d'appello, cessazione della materia del contendere, avendo la società assicuratrice pagato la somma pretesa dal X e concordato transazione a mezzo colloquio telefonico.

La censura si palesa manifestamente infondata poichè il Tribunale ebbe ad appositamente esaminare la questione e ritenerla infondata sulla scorta della posizione processuale assunta, nel giudizio d'appello, sul punto dalle parti - la società assicuratrice negava fosse intercorsa transazione - che supera ogni rilevanza alla dedotta non contestazione. Difatti appare evidente, anche dal solo frammento della corrispondenza scambiata tra le parti al riguardo citato in ricorso e dalla ricostruzione della questione offerta in contro ricorso, come la SPA F. Ass.ni ebbe a pagare solamente sulla scorta della provvisoria esecutorietà della decisione di condanna emessa dal Giudice di Pace, siccome anche puntualmente ricordato nella sentenza impugnata.

Inoltre l'affermazione di parte ricorrente che la transazione ebbe forma orale si scontra con la prescrizione di legge che richiede la forma scritta ad probationem, sicchè la contestazione al riguardo sollevata dalla controparte avanti il Giudice d'appello preclude ogni rilievo al cenno del ricorrente ad intervenuta transazione legittimante la declaratoria chiesta.

Con la seconda doglianza X deduce violazione delle norme in artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè del principio nomofilattico posto dalle sezioni unite di questa Suprema Corte con la sentenza n 23276/07, poichè il Giudice napoletano ha ritenuto erroneamente applicabile alla specie l'insegnamento giurisprudenziale ricordato, che invece regola fattispecie diversa.

In particolare X ricorda come l'arresto giurisprudenziale richiamato si riferisca esclusivamente al frazionamento di un credito generato da unico rapporto contrattuale, mentre nella specie più furono gli incarichi a lui, quale perito assicurativo libero professionista, affidati dall'Assicuratore.

Inoltre malamente il Giudice partenopeo ha ritenuto di individuare nelle procedure di pagamento, proprie del solo Assicuratore, indice fattuale dell'esistenza di un rapporto continuativo di collaborazione, nel cui ambito venne affidato l'incarico, del cui compenso si dibatteva.

La doglianza appare priva di fondamento giuridico e non attagliata alla più ampia ratio decidendi esposta dal Giudice del gravame in sentenza impugnata. Difatti il Giudice

partenopeo ha ben messo in evidenza come i singoli incarichi affidati al professionista si inserissero in un più ampio rapporto di collaborazione tra le parti del quale il singolo incarico era manifestazione.

Da un tanto il Tribunale ha ricavato l'unicità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed il conseguente illegittimo frazionamento del credito, operato dal X, nel proporre singola lite in relazione al singolo incarico affidato senza evidenziare nemmeno il concreto ed oggettivo suo interesse ad agire in siffatto modo. Quindi, non solo il Giudice napoletano ha operato in ossequio all'insegnamento desumibile dall'arresto n 4090/2017, sempre delle Sezioni unite, e n 31012/17 di questa stessa sezione. Difatti questa Corte ha, con la ricordata decisione a sezioni unite, precisato come l'indebito frazionamento può riferirsi anche a credito che sorga, non solo, da unico contratto, ma pure nell'ambito di un più ampio rapporto quando l'attore non evidenzi interesse oggettivamente valutabile a perseguire una tutela frazionata del credito, sicchè superati appaiono anche gli arresti di questa Corte del 2016 di favorevoli alle tesi del X, siccome ricorda il P.G., ed un tanto supera la richiesta della parte di rimettere la questione alle sezioni unite della Corte.

La critica portata alla valutazione del dato fattuale afferente le modalità di fatturazione, utilizzato dal Tribunale, si rivela quale mera contrapposizione di tesi difensiva e pertanto non inquadrabile nello schema legale tipico del vizio denunciato, risolvendosi in critica della motivazione non più possibile ex art. 360 c.p.c., n. 5 nuova formulazione.

Al rigetto del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del X alla rifusione in favore della SPA U. delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 845,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Concorrono in capo al X le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il X a rifondere alla SPA U. Assicurazioni le spese di lite di questo giudizio di legittimità che tassa in Euro 845,00, di cui 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.